



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Infortunio sul lavoro e azione di regresso Inail: Cassazione

Autore: Redazione | 18/05/2021



Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio del lavoratore già risarcito.

Azione di regresso dell'Ente previdenziale nei confronti dei responsabili dell'infortunio

In relazione al regresso esperito dall'ente previdenziale ("jure proprio") ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, tale azione è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri **addetti all'attività lavorativa**, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la **sicurezza nel luogo di lavoro**, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità.

L'azione di regresso è esperibile dall'ente previdenziale ("jure proprio") ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri **addetti all'attività lavorativa**, dal momento che essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità, contrattuale per il datore ed extracontrattuale per gli altri.

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 gennaio 2021 n. 1399

In tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a **termine triennale di decadenza**) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di

applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione.

Determinazione dell'ammontare del danno in caso di concorso di colpa dell'infortunato

Una volta riconosciuto il concorso di colpa dell'infortunato, il giudice non può ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'Inail in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio, ma deve previamente determinare l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso. Sul danno così determinato, il giudice dovrà verificare se vi sia capienza per la rivalsa dell'Inail, procedendo solo in caso di esito negativo di tale accertamento a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante.

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, n.21314

In tema di **azione di regresso dell'Inail** ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio su lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con **sentenza penale di condanna** (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione.

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020, n.16847

Concordo della vittima

In caso di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi, verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante.

Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n.8814

Azione di regresso: come funziona la rivalsa Inail sul datore di lavoro

La speciale azione di regresso spettante all'Inail, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti - come l'appaltante o il subappaltante - che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici **obblighi di prevenzione** a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2017 n. 12561

La speciale azione di regresso spettante jure proprio all'Inail, ai sensi del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore.

La giustificazione di ciò è rinvenibile nel fatto che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di

datore di lavoro, proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 marzo 2012 n. 4482

La speciale azione di regresso spettante, "jure proprio" all'Istituto, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri **addetti all'attività lavorativa**, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (principio affermato in fattispecie in cui l'Inail aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell'organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 marzo 2008 n. 6212

Prescrizione e azione di regresso Inail: la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna

In materia di azione di regresso dell'Inail per prestazioni erogate a seguito di **infortunio sul lavoro**, ai fini della prescrizione, tenendo conto della distinzione tra i casi in cui manchi un **accertamento del fatto -reato** da parte del giudice penale e di quelli in cui tale accertamento sussiste con pronuncia penale di condanna, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una condanna.

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2020, n.21590

Azione di regresso spettante all'Inail è esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili

dell'infortunio

L'azione di regresso spettante (jure proprio) all'Inail ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il **datore di lavoro** ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c., consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

In caso di infortunio sul lavoro subito da un lavoratore, ai fini dell'azione di regresso da parte dell'INAIL non può essere considerato terzo, in quanto interno al rischio aziendale, il dipendente dell'imprenditore, nè tanto meno il legale rappresentante in una società di persone o di capitali, il quale è legato alla società dal rapporto organico; ne consegue che non solo l'istituto assicuratore può agire contro il legale rappresentante con azione di regresso, ma altresì che il procedimento penale contro il legale rappresentante produce effetti anche ai fini della decorrenza della prescrizione o della decadenza dell'azione di regresso verso la **società datrice di lavoro**, anche quando questa non sia stata citata nel processo come responsabile civile.

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12429

La speciale azione di regresso spettante, "jure proprio" all'Istituto, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (principio affermato in fattispecie in cui l'INAIL aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell'organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 marzo 2008 n. 6212

Competenza territoriale azione regresso

La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso, esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, spetta al **giudice del luogo** in cui si trova la sede territoriale dell'ente previdenziale a cui è attribuito il compito di istruire la pratica, pagare le prestazioni e, conseguentemente, ricevere anche le restituzioni (sede che può eventualmente non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva), applicandosi non il primo comma dell'art. 444 c.p.c. ma il terzo comma del medesimo articolo, essendo tale ultimo criterio, da ritenersi speciale, dettato per le controversie specificamente riferite agli **obblighi previdenziali del datore di lavoro**, e non, in generale, per tutte le controversie riguardanti diritti ed obblighi previdenziali.

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, n.30472